

Ordinamento del personale comunale

Sentenza n. 132 del 2006

legge della Regione Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma delle autonomie locali)

L'art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma delle autonomie locali) prevede al comma 1 che le Province autonome disciplinano l'ordinamento del personale dei Comuni nel rispetto dell'autonomia organizzativa comunale e dei principi generali enunciati nel medesimo comma. Le stesse Province (comma 2) regolano le funzioni dei dirigenti e dei segretari comunali adeguandosi ai i principi dettati ai commi 3 e 4.

Secondo lo Stato le Province autonome non dispongono in proposito di alcuna competenza legislativa, posto che ai sensi dell'art. 65 dello statuto speciale l'ordinamento del personale e dei dirigenti dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale; e che l'art. 4, comma 1, n. 3, dello stesso statuto attribuisce alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, materia nella quale rientrerebbe anche la fattispecie dei segretari comunali;

La Regione evoca lo speciale rapporto di compenetrazione fra consiglio regionale e consigli provinciali come fattore decisivo delle proprie scelte normative. Ciò posto, la Regione non avrebbe dismesso la propria potestà legislativa in materia di personale degli enti locali, ma ne avrebbe solo circoscritto l'esercizio alla normativa di principio, garantendo gli opportuni margini di integrazione ad opera della legge provinciale e delle fonti comunali.

Quanto ai dirigenti e ai segretari comunali, la disposizione censurata avrebbe precisato i singoli oggetti che la legge provinciale può disciplinare; e in ogni caso la Regione, in quanto titolare della potestà legislativa statutaria nella materia, potrebbe in un qualsiasi momento tornare a regolare la stessa con legge. La resistente invoca fra l'altro l'art. 105 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che sancirebbe al riguardo una concorrente competenza legislativa della Regione e delle Province autonome.

Il giudice costituzionale, in linea con le prospettazioni statali, insiste su due aspetti statutari: la competenza legislativa esclusiva della Regione in merito all'ordinamento degli enti locali; l'autonomia riconosciuta ai Comuni nella disciplina del proprio personale, personale nel quale rientrano, oltre ai dirigenti, gli stessi segretari comunali, già classificati come dipendenti comunali dall'art. 21 della legge statale 11 marzo 1972, n. 118. Queste conclusioni non sono contraddette dall'art. 105 del testo unico sugli enti locali, giacché la clausola di salvaguardia ivi contenuta, volta a rimettere in ultima istanza alla legislazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano la materia dei segretari comunali e provinciali, deve essere interpretata, in quanto recata da una legge ordinaria, *“nel senso del rinvio alla potestà legislativa delle medesime Regioni e Province autonome quale risulta dai rispettivi statuti, come approvati con legge costituzionale.*

In presenza di un assetto statutario delle competenze legislative chiaramente definito, le norme censurate non si sono limitate a fissare, in materia di ordinamento del personale comunale, i principi generali entro cui i Comuni possono esercitare il proprio potere regolamentare, avendo viceversa attribuito alle due Province autonome il compito di disciplinare la materia con proprie leggi, sia pure nel rispetto dell'autonomia organizzativa comunale e dei principi generali enunciati dalla stessa legge regionale.

In questo modo è stata sostanzialmente demandato alle Province l'esercizio di una potestà legislativa attribuita dallo statuto alla Regione, ancorché l'assenza di una espressa previsione statutaria escluda *“che uno degli enti dell'ordinamento regionale aventi potestà legislativa possa delegarne l'esercizio ad altri enti”*. Le norme impugnate sono pertanto costituzionalmente illegittime in quanto violano l'assetto delle competenze legislative della Regione e delle Province autonome delineato dallo statuto speciale.

